



## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOLPIANO (TO)

### Verbale n. 30 del 04/12/2024

#### OGGETTO: PARERE SULL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

I sottoscritti Paola CAPRETTI, Ezio PERUCCA, Anna SALVIATO, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 78 del 18/12/2023 per il triennio 2024/2026;

#### PREMESSA

Il Comune di Volpiano si è dotato del regolamento generale delle entrate con delibera dell'organo Consigliare n.ro 53 dello scorso 28/11/2016 ed ha provveduto ad aggiornarlo con atto dello stesso organo n.ro 44 del 27/07/2020;

Vista la bozza di aggiornamento al regolamento di cui all'oggetto, ricevuta in data 26/11/2024;

Considerato che l'aggiornamento si è reso necessario al fine di adeguare lo strumento alle numerose modifiche legislative intervenute, in particolare:

- la legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.
- il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto del contribuente, contenuto nella legge 27 luglio 2000, n. 212, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”*.
- il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem* e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

- il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 in materia di contenzioso tributario il quale ha soppresso il reclamo e mediazione precedentemente disciplinati all'art. 17 bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- il decreto legislativo 4 giugno 2024, n. 87 che ha modificato la disciplina sul ravvedimento operoso regolamentato all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni e le province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Esaminata** la proposta di delibera e l'allegato "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE" che si compone di nr. 62 articoli e 1 Allegato;

**Appurato** che le disposizioni richiamate si uniformano agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, che, come è noto, tracciano fondamentali principi, quali quello di uguaglianza ovvero il principio di progressività del sistema tributario, quello di imparzialità e di buon andamento della P.A.

**Preso atto** dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- i commi da 784 a 815 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2019 nr. 160 (G.U. Serie Generale n.304 del 30 dicembre 2019 - Suppl. Ordinario n. 45);
- la Legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al governo per la riforma fiscale;
- il d.lgs 12 febbraio 2024, n. 13 modifiche all'Istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal d.lgs 19 giugno 1997, n. 218;
- il d.lgs 4 giugno 2024, n. 87 in materia di sistema sanzionatorio tributario;
- il d.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 in materia di contenzioso tributario;
- la legge 27 luglio 2000 n. 212 con le modifiche introdotte dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di delibera relativa all'aggiornamento del "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE" che si compone di nr. 62 articoli e N.1 Allegato.

L'ORGANO DI REVISIONE

Paola CAPRETTI



Ezio PERUCCA



Anna SALVIATO

